



COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO

PROVINCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO

**per il servizio
di illuminazione votiva nei cimiteri**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI

INDICE

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Capo II Organizzazione del servizio

Art. 2 - Descrizione del servizio
Art. 3 - Caratteristiche degli impianti
Art. 4 - Manutenzione degli impianti
Art. 5 - Richiesta del servizio
Art. 6 - Sottoscrizione ed attivazione del servizio

Capo III Tariffe e versamenti

Art. 7 - Tariffe del servizio
Art. 8 - Oneri per l'attivazione dell'impianto
Art. 9 - Pagamento del canone

Capo IV Prescrizioni

Art. 10 - Divieti
Art. 11 - Variazioni di utenza

Capo V Disposizioni finali

Art. 12 - Declino responsabilità
Art. 13 - Efficacia del regolamento
Art. 14 - Rinvii
Art. 15 - Abrogazione di norme

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva nel cimitero del Comune di San Pietro Apostolo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dai vigenti regolamenti comunali d'igiene e dei servizi funebri e dei cimiteri.
Esso è gestito dal Comune nelle forme previste dagli artt. 113 e seguenti del D.lgs 267/2000.

Capo II

Organizzazione del servizio

Articolo 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale consiste nella fornitura di energia elettrica e degli impianti necessari per l'accensione delle lampade votive poste sulle tombe, loculi, cappelle di famiglia, colombari, ossari, cippi e/o lapidi commemorative, ecc. L'attivazione avviene su richiesta degli interessati.
2. Il servizio di illuminazione votiva è continuativo ed è assicurato con lampadine alimentate con tensione a 24 volt.

Articolo 3 - Caratteristiche degli impianti

1. Gli impianti di illuminazione votiva sono eseguiti direttamente dal Comune, con proprio personale o mediante affidamento ad imprese di fiducia.
2. L'impianto comprende la presa di corrente, la fornitura e la posa in opera del cavo di alimentazione con la relativa scatola di presa e gli appositi porta lampade e lampadine.
3. L'esecuzione avviene con materiali idonei secondo le disposizioni vigenti.
4. L'apporto di eventuali modifiche all'impianto esistente deve essere autorizzato espressamente. Le relative spese, nonché la costruzione di eventuali opere decorative ed artistiche sono a carico del richiedente.

Articolo 4 - Manutenzione degli impianti

1. Il Comune, con proprio personale o tramite soggetti esterni appositamente incaricati provvede:
 - alla manutenzione e sorveglianza degli impianti e degli allacciamenti;
 - alla realizzazione di tutte quelle opere necessarie per migliorare gli impianti nonché gli eventuali ampliamenti e potenziamenti;
 - alla sostituzione delle lampadine esaurite.
2. Gli utenti sono tenuti a:
 - prendersi cura della parte d'impianto di propria pertinenza, garantendo la funzionalità del porta lampada e dei relativi accessori;
 - dare comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto all'Ufficio incaricato del servizio.
 - dare comunicazione di ogni movimentazione o trasferimento delle salme, resti, cadaveri che comporti lo scollegamento della luce votiva.

Articolo 5 - Richiesta del servizio

1. La richiesta di attivazione al servizio è presentata dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio.
2. Il Comune si riserva di dare corso alla domanda dopo aver accertato la possibilità di eseguire l'allacciamento.

Articolo 6 - Sottoscrizione ed attivazione del servizio

1. La richiesta di abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di servizio.
2. Il contratto ha la durata minima di un anno, decorrente dalla data del relativo allaccio;
3. Qualora entro il 31 dicembre di ciascun anno non pervenga, da parte dell'intestatario dell'abbonamento, comunicazione di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, e sia stato effettuato il pagamento del canone annuo, costituendo tale atto manifestazione di volontà di rinnovare il contratto, il contratto s'intenderà rinnovato per l'anno successivo.
4. Il contratto potrà essere disdetto, con le medesime modalità di cui al punto 3, anche in corso d'anno. In tal caso il contratto si intende risolto dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di disdetta.
5. Il servizio è attivato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Capo III

Tariffe e versamenti

Articolo 7 - Tariffe del servizio

1. Le tariffe del servizio di illuminazione votiva sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale, in riferimento ai costi dell'energia elettrica ed alle spese di gestione.
2. Le tariffe comprendono:
 - le spese per l'attivazione dell'impianto;
 - le spese contrattuali;
 - l'importo del canone annuale di abbonamento per ogni punto luce attivato, comprensivo dell'erogazione dell'energia elettrica, della sorveglianza e la manutenzione degli impianti e del ricambio delle lampadine esaurite.
3. Qualsiasi modifica della tariffa o regolamentazione delle utenze attive si riterrà notificata con la semplice pubblicazione, nei modi di legge, della deliberazione e gli utenti, se non vorranno accettare tali modifiche, dovranno disdire il contratto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera citata, con le modalità indicate nell'articolo 6.

Articolo 8 - Oneri per l'attivazione dell'impianto

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, il richiedente dovrà depositare le ricevute dei versamenti in c.c.p. intestato al Comune (o al Gestore del servizio) relative al pagamento:
 - delle spese per l'attivazione dell'impianto;
 - delle spese contrattuali;
 - dell'importo della prima rata di abbonamento, calcolata in dodicesimi, relativa al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto ed il 31 dicembre dell'anno in corso.

Articolo 9 - Pagamento del Canone

1. Il pagamento del canone è effettuato con apposito bollettino di c.c.p. inviato al domicilio degli utenti entro il 1° semestre di ogni anno. Il pagamento costituisce inoltre manifestazione della volontà dell'utente di rinnovare il contratto ai sensi dell'art. 6, comma 3.

2. In caso di mancato pagamento nel termine indicato sul bollettino, sarà applicata una sovrattassa pari alla percentuale prevista e agli interessi se il pagamento avverrà entro 15 giorni successivi alla scadenza.
3. Trascorso il suddetto termine senza che l'utente abbia provveduto al versamento del canone e della sovrattassa, il Comune sospenderà il servizio di illuminazione, provvedendo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
4. Decorsi tre mesi dall'interruzione della fornitura, il contratto s'intenderà risolto e la riattivazione dell'impianto da parte dell'utente moroso sarà subordinata al pagamento delle somme dovute oltre alle spese di sottoscrizione del nuovo contratto e di attivazione dell'impianto medesimo.

Capo IV

Prescrizioni

Art. 10 - Divieti

1. È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi non autorizzati, alterare i limiti di consumo e la destinazione dell'alimentazione elettrica fornita.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 15, salvo ogni altra azione civile o penale a loro carico e la facoltà di sospendere il servizio.

Articolo 11 - Variazioni di utenza

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni variazione del proprio recapito o dell'intestatario dell'abbonamento, al fine di evitare disguidi nell'invio dei bollettini di pagamento e di altre eventuali comunicazioni.
2. Essi però rimarranno responsabili degli impegni assunti fino a che non sarà stipulato fra il Comune e chi subentra il nuovo contratto di servizio.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 12 - Declino di responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'erogazione della corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali ed in generale, per cause imputabili a terzi.
2. Nessun rimborso del canone annuo potrà essere richiesto dagli utenti al Comune, per la mancata fruizione del servizio, Nel caso in cui tale interruzione sia superiore a 60 giorni verrà essere riconosciuta una riduzione del canone pari al 20 % del costo annuo.

Articolo 13 - Efficacia del regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti regionali o statali.
3. In tali casi, in attesa dell'adeguamento del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 14 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni elencate nel presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti con il presente regolamento.
2. Deve altresì intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale che sia in contrasto con il presente regolamento.